



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI

in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Teresa A. Garcea, all'udienza del 18 marzo 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N.21829 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2005 vertente

TRA

VINCENZO CHIEDI,

elettivamente domiciliato in Bari, via A. Da Bari, n. 38, presso lo studio dell'avv. Rosa Felicini, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore;

- ricorrente -

E

GIOVANNI ANCORA, quale titolare dell'omonima ditta individuale elettivamente domiciliato in Bari, Viale Unità d'Italia, n. 100, presso lo studio degli avv.ti Annamaria Zonno e Raffaele Parisi, che lo rappresentano e difendono, come da mandato a margine della comparsa di risposta;

-convenuto-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 20.7.2005, Vincenzo Chiedi premesso di avere lavorato dal 1.9.2000 al 31.8.2002 alle dipendenze di Giovanni Ancora, titolare dell'omonima ditta individuale; di essere stato formalmente assunto solo dal 14.5.2001; di avere svolto mansioni di autista di container già predisposti dalla ditta datoriale, addetto anche al carico e consegna delle merci; di avere lavorato secondo i seguenti turni: alle 23.00 della domenica provvedeva a caricare il camion messo a disposizione dalla ditta e formalmente intestato a tal Domenica Colonna, e verso le 24.00 partiva da Bari per giungere a Lamezia Terme intorno alle 4,30 ove sostava fino alle 7.00, per poi iniziare a scaricare la merce sino alle 10.00. Ripartito, giungeva a Pizzo Calabro verso le 10.45 per caricare l'ultimo container e ripartire per Bari, ove giungeva verso le 17.45 per scaricare la merce presso il deposito della ditta. Tale turno si ripeteva per l'intera settimana, sino al venerdì sera; di avere svolto tali mansioni sotto il controllo diretto e le direttive dettagliate del sig. Ancora; di avere diritto, per le mansioni espletate, all'inquadramento nel 3° livello super del c.c.n.l. applicato; di aver percepito, per l'intero periodo di lavoro irregolare, la sola somma mensile di € 1.342,79 in contanti; di essere stato licenziato verbalmente il 31.8.2002; di avere percepito una retribuzione nettamente inferiore a quella spettante per legge, oltre a non aver mai percepito le maggiorazioni per il lavoro straordinario e per l'indennità di trasferta, nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso.

Affermava, pertanto, di essere creditore della somma di € 11.808,53 per differenze retributive; € 1.490,67 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso; € 1.027,91 a titolo di TFR sulle somme non corrisposte ed €



1.013,31 per TFR su somme non corrisposte; € 33.884,67 per lavoro straordinario, come da conteggi allegati. Conveniva, pertanto, la ditta Ancora innanzi al giudice del lavoro di Bari, chiedendone la condanna della stessa al pagamento, per i titoli sopra specificati, della somma di € 49.270,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva; inoltre, attesa la nullità del licenziamento verbale intimato, chiedeva condannarsi il datore a riassumere il ricorrente o, in alternativa, a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 2 l. 108/90; con vittoria di spese, da distrarsi.

Si costituiva Giovanni Ancora contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, nella memoria costitutiva, per come precisato nelle successive note conclusionali, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 nn. 3) e 4), nonché l'intervenuta decadenza del ricorrente dalle produzioni documentali, non specificamente indicate nel ricorso introduttivo; nel merito, negava che il ricorrente avesse lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal 1.9.2000 al 14.5.2001, periodo in cui lo stesso prestava attività lavorativa per la società Co.An.Pi, con sede in Altamura, il cui rappresentante legale era proprio Domenica Colonna, ossia la proprietaria del mezzo condotto dal ricorrente; contestava le pretese retributive avanzate dal Chiedi, deducendo che il lavoratore risultava già inquadrato nel 3° livello retributivo super e che tale livello era peraltro superiore a quello che al lavoratore sarebbe spettato in base alle mansioni svolte, in quanto in base alle declaratorie contrattuali, rientrano in tale livello gli



autisti di veicoli aventi portata superiore agli 80 quintali, mentre il container trasportato dal Chiedi (modello Iveco 145-17) era inferiore a tale misura e tuttavia il ricorrente era stato ugualmente inquadrato in un livello superiore; contestava, inoltre, che il Chiedi avesse svolto anche le mansioni di carico e scarico dell'automezzo, affermando che l'attività lavorativa del ricorrente consisteva nel trasportare il camion assegnato nel percorso Bari - Lamezia Terme - Pizzo Calabro - Bari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.00 alle ore 16.00; affermava l'applicabilità dell'art.11 *bis* del ccnl "*settore spedizioni e trasporto artigianato*", in quanto il Chiedi rientrava nella categoria del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue; infine contestava la dedotta circostanza relativa al licenziamento verbale del Chiedi, deducendo che in data 31.8.2002 aveva comunicato ai suoi dipendenti (il ricorrente e il De Mattia) che la ditta Ancora avrebbe cessato la propria attività a causa delle difficoltà economiche riscontrate, avvisandoli altresì che tale cessazione sarebbe avvenuta decorsi novanta giorni dalla comunicazione e che gli stessi avrebbero dovuto comunicare la loro volontà di proseguire il rapporto sino alla cessazione dell'attività aziendale; eccepiva che successivamente il Chiedi non si presentava più sul luogo di lavoro e che in data 13 settembre 2002 ritirava la sua ultima busta paga, unitamente al TFR. Pertanto, contestando i conteggi allegati dal ricorrente, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto in relazione al periodo 1.9.2000 - 14.5.2001 e il rigetto del ricorso in quanto nullo e comunque infondato, con vittoria di spese del giudizio.

Espletati gli interrogatori formali delle parti ed escusso un teste, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito decisa con sentenza



pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica.

Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni del convenuto in ordine alle dedotte violazioni dell'art. 414 c.p.c.

È infondata l'eccezione di nullità del ricorso con riferimento ai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c.

Nel caso di specie, rileva il Tribunale che dall'esame del ricorso introduttivo risultano agevolmente identificabili sia il *petitum* che la *causa petendi*, avendo il ricorrente inequivocabilmente evidenziato, nell'esposizione di fatto, per come sopra riportato, il periodo lavorativo, l'orario di lavoro, le mansioni, gli importi pretesi a titolo di differenze retributive in base all'inquadramento rivendicato, come da conteggi analitici, nonché la ritenuta illegittimità del licenziamento intimato per difetto di forma scritta, concludendo come in atti.

Del pari infondata risulta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente ai sensi dell'art. 414 n. 5) c.p.c.

Tale disposizione statuisce che il ricorso deve contenere "*l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione*". L'inosservanza di tale disposizione non comporta nullità del ricorso ma, in analogia con il disposto dell'art. 416, c. 3, c.p.c., la decadenza dal potere di dedurre la prova e produrre i documenti (v. Corte Cost., 14 gennaio 1977 n. 13).



E' noto che, sulla base della distinzione elaborata in dottrina fra prove costituite e prove costituende, il rigore dell'art. 414 c.p.c., riguardo all'onere di produzione di documenti, è stato progressivamente attenuato, consentendosi la produzione di prove precostituite fino alla udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione orale ed anche in appello (cfr., fra le tante, Cass., 4 febbraio 1993 n. 1359; 4 maggio 1999 n. 4430; 25 gennaio 2000 n. 817).

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione in ricorso, ai sensi dell'art. 414, n. 5, c.p.c., di documenti tempestivamente depositati all'atto di costituzione in giudizio e altresì enunciati nell'indice del fascicolo, come avvenuto nel caso di specie, costituisce mera irregolarità e non comporta la decadenza dalla produzione, atteso che il convenuto è in grado di conoscere tempestivamente i documenti ed eventualmente replicare in ordine al loro contenuto e rilevanza. Ove, poi, per l'omessa indicazione nel ricorso di determinati documenti, il convenuto abbia omesso di esaminare il fascicolo di controparte (ritenendo di nessuna utilità la produzione enunciata) prima della formazione della sua memoria difensiva (art. 416 c.p.c.), lo stesso potrà sempre chiedere la concessione di un termine per integrare le sue difese non appena venuto a conoscenza della produzione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 14001/01).

Mancando nel caso di specie la specifica e tempestiva richiesta del convenuto di concessione di un termine a difesa, la relativa eccezione deve essere disattesa.



Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti sotto indicati.

Il ricorrente afferma di avere lavorato alle dipendenze della convenuta quale autista addetto al trasporto e al carico/scarico di container, dal 1.9.2000 al 31.8.2002, pur se assunto formalmente solo in data 14.05.2001; lamenta di non avere percepito la corretta retribuzione per i titoli indicati per tutto il periodo in cui ha effettivamente lavorato per i titoli indicati e di essere stato licenziato verbalmente.

L'esistenza di un rapporto di lavoro dal 14.05.2001 al 31.8.2002 risulta documentalmente e, comunque, non è oggetto di contestazione, se non con riferimento alle domande per differenze retributive.

Il convenuto contesta invece la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta Ancora nel periodo compreso tra il 1° settembre 2000 e il 14 maggio 2001.

A parere di questo giudice non è stata raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze del sig. Ancora nel periodo contestato.

Al riguardo, l'unico teste escusso, Pirato Giuseppe, non ha offerto alcun elemento di sicuro riscontro in tal senso, essendosi limitato ad affermare di aver effettuato *“qualche viaggio con la macchina di Ancora ... nel 2001 più o meno. Il mio rapporto di lavoro era con la sig.ra Colonna Domenica a cui erano intestate le macchine su cui io ho lavorato. Ho lavorato per la Colonna fino al 2005. Fui io a far lavorare il sig. Chiedi per la ditta del sig. Ancora*



Giovanni nel 2000 ...il sig. Chiedi riceveva ordini e disposizioni solo da Giovanni Ancora; tanto so perché l'ho visto in quanto lavoravo là".

Le dichiarazioni del teste non risultano sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della ditta Ancora nel periodo sopraindicato, atteso che il teste risulta a conoscenza solo parziale dei fatti, avendo effettuato solo "qualche viaggio" per il sig. Ancora; inoltre le dichiarazioni dello stesso non offrono chiari elementi di riscontro, non risultando con certezza neanche se egli lavorasse per la Colonna o per il resistente (*Il mio rapporto di lavoro era con la sig.ra Colonna Domenica ... il sig. Chiedi riceveva ordini e disposizioni solo da Giovanni Ancora; tanto so perché l'ho visto in quanto lavoravo là"*); non è emerso alcunché di significativo quanto all'esistenza di un rigido orario di lavoro o della necessità di rispettarlo da parte della ricorrente, essendosi il teste limitato a confermare genericamente le mansioni, gli orari lavorativi e i percorsi seguiti nel corso degli spostamenti, per come riferiti in ricorso, e affermando genericamente che il ricorrente riceveva "ordini e disposizioni" da Giovanni Ancora.

Le dichiarazioni del teste non appaiono attendibili in quanto mancano elementi di sicuro riscontro, atteso che lo stesso ha dichiarato di aver effettuato solo qualche viaggio per Ancora, ma non risulta dove abbia lavorato (cfr. dichiarazione del teste: "*tanto so perché l'ho visto in quanto lavoravo là"*) né se abbia lavorato a contatto con il ricorrente.

Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudice che non possa ritenersi provato in giudizio che il ricorrente abbia effettivamente



lavorato alle dipendenze della ditta convenuta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2000 e il 14 maggio 2001.

In ordine alla cessazione del rapporto il lavoratore afferma di essere stato licenziato oralmente in data 31 agosto 2002 dal titolare della ditta Giovanni Ancora.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nell'ipotesi di controversia in ordine al "*quomodo*" della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccepiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.

Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "*ex lege*" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccepiente - datore di lavoro ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 19 ottobre 2011, n. 21684; 1 febbraio 2008, n. 2498; 27 agosto 2007, n. 18087; 20 maggio 2005, n. 10651).



Nella fattispecie, lo stesso Ancora ha dedotto che in data 31 agosto 2002 ha comunicato ai dipendenti che avrebbe cessato l'attività per difficoltà economiche (come confermato in sede di interrogatorio formale), intimando quindi verbalmente il licenziamento, che avrebbe avuto efficacia decorsi novanta giorni dalla comunicazione.

A riscontro di tale dichiarazione, già di per sé indicativa della chiara volontà del datore di lavoro di interrompere il rapporto, il teste escusso ha confermato di essere a conoscenza del fatto che Ancora aveva venduto il mezzo su cui lavorava Chiedi.

Emerge dunque la prova che il ricorrente sia stato effettivamente estromesso dal datore di lavoro senza il rispetto della forma scritta.

Al riguardo, va osservato che il licenziamento intimato oralmente è inefficace per vizio di forma e rende improduttivo di effetti e giuridicamente inesistente il recesso del datore di lavoro, con la conseguente continuità giuridica del rapporto; il lavoratore, peraltro, - tenuto conto della natura corrispettiva delle obbligazioni a carico delle parti - in assenza di prestazione lavorativa, ha diritto al risarcimento dei danni parametrati alla retribuzione non percepita, dal momento della messa in mora e dell'offerta della propria prestazione (nel caso di specie, rinvenibile nella impugnativa indirizzata al convenuto con raccomandata del 4 giugno 2003), fino all'effettivo ripristino del rapporto (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 508 del 27 luglio 1999; Cass. 30 agosto 2010, n. 18844).

In base a quanto esposto, va pertanto dichiarata la inefficacia del licenziamento intimato verbalmente dal convenuto nei confronti di



Vincenzo Chiedi, con condanna di Giovanni Ancora al ripristino del rapporto.

Quanto alle conseguenze risarcitorie, tenuto conto della domanda del ricorrente (che chiede in via alternativa l'indennità di cui all'art. 2 legge 108/1990) e in omaggio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il risarcimento dovrà essere limitato entro il limite, equitativamente determinato, delle sei mensilità commisurate ad una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.076,14 (come da ultima busta paga di agosto 2002, in mancanza di quantificazione da parte del ricorrente), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola maturazione fino al saldo.

In relazione alle richieste di differenze retributive, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.

Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente.

Ne consegue che, quanto alla richiesta di differenze retributive per il periodo compreso tra il 1° settembre 2000 e il 14 maggio 2001, la domanda



deve essere rigettata, poiché manca la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato.

L'inefficacia del licenziamento, l'inidoneità dello stesso a produrre alcun effetto risolutivo del rapporto e la prosecuzione tra le parti del rapporto di lavoro, comportano automaticamente il rigetto delle domande formulate dal ricorrente in relazione alle differenze sul trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, istituti che presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro.

Anche quanto alle somme richieste a titolo di differenze retributive per il periodo in cui è riconosciuto e non contestato il rapporto di lavoro tra le parti, la domanda è infondata.

In particolare, emerge documentalmente dalle buste paga che il livello di inquadramento del lavoratore corrisponde a quello rivendicato (3° livello super del ccnl applicato) in relazione alle mansioni espletate e pertanto la domanda risulta infondata.

Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto ovvero in giorno di domenica, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).

Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro



risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).

Nella fattispecie non possono essere riconosciuti i compensi per il lavoro straordinario asseritamene espletato in quanto l'unico teste escusso non è stato in grado di riferire circostanze utili e dettagliate, anche in ragione della limitata e indiretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto non risulta che viaggiasse assieme al ricorrente.

In ragione del parziale accoglimento delle domande, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

- dichiara inefficace il licenziamento verbale intimato da Giovanni Ancora nei confronti di Vincenzo Chiedi in data 31 agosto 2002 e, per l'effetto, dichiara che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le predette parti in causa non è venuto a cessare a tale ultima data;
- condanna Giovanni Ancora a ripristinare il rapporto di lavoro in essere con Vincenzo Chiedi o in alternativa a corrispondergli a titolo risarcitorio una indennità pari a sei mensilità commisurate ad una



retribuzione mensile globale di fatto di € 1.076,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola maturazione fino al saldo;

- compensa le spese del presente giudizio.

Bari, 18/3/2015

Il Giudice

dott.ssa Teresa A. Garcea

